

CRITERI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola primaria

La valutazione nella scuola primaria è stata profondamente rinnovata a seguito del O.M. n° 172/2020 e relative Linee guida, con l'introduzione di giudizi descrittivi (anziché voti), declinati per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica. La circolare ministeriale del 7 maggio 2021 ha ribadito alcuni aspetti importanti, in particolare il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017, che interviene sulle modalità di ammissione o non ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

In sintesi quindi, per quanto riguarda l'ammissione si precisa che:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva, in applicazione dei seguenti criteri deliberati dal Collegio docenti (12 maggio 2021):

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
2. Presenza delle seguenti condizioni:
 - Gravi carenze o mancata acquisizione di abilità di base propedeutiche all'acquisizione degli apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) tali da compromettere in modo grave e significativo il proseguimento del percorso di apprendimento
 - Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l'anno scolastico
 - Condivisione della scelta con la famiglia
 - Decisione assunta all'unanimità del consiglio di classe.

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati e documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.